

Il nuovo regolamento AGCOM sui titoli abilitativi per la diffusione dei servizi di media audiovisivi – Tra promozione del mercato e oneri burocratici*

Liliana Ciliberti

Abstract

Poco prima della fine del 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una nuova disciplina dei titoli abilitativi per i servizi di media audiovisivi che sostituisce le sue precedenti regolamentazioni consolidando in un unico atto normativo i regimi autorizzativi applicabili ai canali televisivi via satellite e a quelli diffusi su mezzi di comunicazione elettronica diversi da satellite e da terrestre. Inoltre, la nuova disciplina copre i cataloghi su qualsiasi mezzo di diffusione. La conoscenza del nuovo Regolamento autorizzazioni, e del contesto giuridico in cui esso si colloca, diventa importante anche per i soggetti che operano in nuovi settori, come gli *influencer*. Infatti, AGCOM, nella successiva delibera 7/24/CONS afferma che, ove ricorrano i requisiti previsti dal nuovo Regolamento autorizzazioni, quest’ultimo sarà applicabile anche ai servizi *online* degli *influencer*.

Shortly before the end of 2023, the Communications Authority-AGCOM adopted a new regulation on authorizations for the transmission of audiovisual media services which replaces its previous regulations consolidating in a single regulatory act the authorisation regimes applicable to satellite television channels and those transmitted by means of electronic communication media other than satellite and terrestrial. The new regulation also covers catalogues on any means of transmission. Awareness of the new Authorisation Regulation, and of the legal context in which it is set, also becomes important for entities operating in new sectors, such as influencers. In fact, AGCOM, in its subsequent resolution 7/24/CONS, states that, where the requirements of the new Authorization Regulation are met, the same will also apply to the online services of influencers.

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.

Sommario

1. Introduzione. – 2. Brevi note sull’evoluzione dei regimi amministrativi degli SMA. – 3. Il campo di applicazione del Nuovo Regolamento Autorizzazioni. - 4. Le permanenti differenze tra i regimi abilitativi. - 5. Le attività degli SMA non soggetti ad autorizzazione - 6. Il regime sanzionatorio. - 7. Conclusioni

Keywords

servizi di media audiovisivi - AGCOM - autorizzazioni - notifica - ROC - influencer

1. Introduzione

Alla fine del 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”), dopo una consultazione pubblica avviata nel mese di giugno, ha modificato il regime autorizzativo applicabile ai Servizi di Media Audiovisivi (“SMA”).

Infatti, con delibera 295/23/CONS è stato adottato il “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta” (Nuovo Regolamento Autorizzazioni)¹.

Con il proprio intervento, AGCOM supera le precedenti regolamentazioni, rendendo così almeno formalmente più semplice l’individuazione delle norme applicabili nei singoli casi². Tuttavia, tale intervento non si estende a tutti gli SMA, non riguardando i canali televisivi trasmessi su reti terrestri (diversi da quelli diffusi in luoghi aperti al pubblico), che rimangono soggetti alla regolamentazione pregressa³.

¹ La delibera 295/23/CONS è disponibile sul sito AGCOM dal 22 novembre 2023.

² Per le precedenti regolamentazioni AGCOM, si veda in particolare: (i) delibera 127/00/CONS, “Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”, come modificata dalla delibera 289/01/CONS, “Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della l. 66/2001”, e dalla delibera 70/20/CONS, “Modifica al Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi”; (ii) delibera 606/10/CONS, “Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, c. 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44”; (iii) delibera 607/10/CONS, “Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del suddetto Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. Per un’analisi delle regolamentazioni AGCOM in materia di titoli abilitativi, si veda M. L. Spina, *Autorizzazioni per la prestazione di servizi media*, in G. Cassano - F. Di Ciommo - C. E. Cazzato (a cura di), *Trattato delle garanzie nelle comunicazioni*, Milano, 2023, 537 ss.; F. Sciacchitano, *Disciplina dell’emittente via satellite e via cavo, Disciplina dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta*, in L. Contessa – P. Del Vecchio (a cura di), *Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici*, Piacenza, 2021, 429 ss.; O. Pollicino, *Qualche riflessione sui nuovi regolamenti dell’AGCOM*, in *medialaws.eu*, 9 gennaio 2011.

³ Delibera 353/11/CONS, “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” (come modificato, da ultimo, dalla delibera 564/14/CONS), che ha abrogato il Regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS. Tuttavia, nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni vi sono previsioni che si estendono anche alle trasmissioni su reti terrestri, come quelle relative agli “SMA in luoghi aperti al pubblico”. Infatti, sono tali gli SMA forniti «indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata» (art. 1, c. 1, lett. b), del Nuovo Regolamento Autorizzazioni).

Con il Nuovo Regolamento Autorizzazioni, AGCOM si propone di semplificare e armonizzare i diversi regimi autorizzativi applicabili alla diffusione al pubblico dei canali televisivi (conosciuti anche come SMA lineari)⁴ e dei cataloghi di contenuti audiovisivi (anche definiti come SMA non lineari o a richiesta)^{5,6}. Allo stesso tempo, intende sottoporre a autorizzazione tipologie di diffusione (finora esentate) che, alla luce dell'evoluzione sociale, possono oggi raggiungere un numero considerevole di persone. Inoltre il Nuovo Regolamento Autorizzazioni tiene conto della crescente fruizione di contenuti e servizi tramite protocollo Internet al fine di scongiurare «la sopravvenienza di zone grigie che sfuggono alla vigilanza dell'Autorità»⁷.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, viene allineata a 12 anni la durata di tutti i titoli abilitativi ed è accelerata l'istruttoria relativa all'istanza di autorizzazione degli SMA lineari che, da 60 giorni, è ridotta a 30 giorni. Per l'istanza di autorizzazione dei servizi lineari diffusi su “altri mezzi di diffusione” si richiedono “criteri minimi” qualificanti simili a quelli previsti per gli SMA su reti terrestri seppur adattati ad un comparto tecnologico che non risente della scarsità di risorse tecniche. Infine, per l'autorizzazione relativa agli SMA su “altri mezzi di comunicazione” non viene più previsto il regime del silenzio-assenso essendo necessaria un'espresa autorizzazione. Quanto al secondo obiettivo, vengono eliminate le soglie economiche al di sotto delle quali gli SMA sono esentati dal regime autorizzativo. Inoltre, vengono assoggettate ad autorizzazione le diffusioni in luoghi aperti al pubblico che presentino cumulativamente specifici requisiti.

I suddetti criteri minimi, nonché l'eliminazione delle soglie economiche, determinano l'estensione del regime autorizzativo a taluni servizi precedentemente esentati. Questo ha sollevato preoccupazioni, ad esempio, da parte delle società di produzione di opere audiovisive perché l'eventuale inclusione dei loro servizi diffusivi (principalmente

⁴ Con «“servizio di media audiovisivo lineare” o “radiodiffusione Televisiva”», ai sensi del TUSMA, si intende: «un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi.» (art. 3, c. 1, lett. *p*). Per la nozione di “programmi” e per quella di “palinsesto”, si veda art. 3, c. 1, lett. *g*) e *n*) del TUSMA.

⁵ Con «“servizio di media audiovisivo non lineare” o “servizio di media audiovisivo a richiesta”» si intende: «un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi scelto al momento dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media» (art. 3, c. 1, lett. *q*) del TUSMA). Si noti che il verbo “scelto”, nel testo antecedente al d.lgs. 50/2024, era posto dopo le parole “al momento”, rendendo la definizione più chiara e perfettamente allineata alla Direttiva SMA.

⁶ Il Nuovo Regolamento Autorizzazioni si estende anche ai servizi radiofonici. Il presente contributo si sofferma sugli SMA.

⁷ Con particolare riferimento agli SMA fruibili “in luoghi aperti al pubblico”, AGCOM ritiene che «alla luce dell'evoluzione sociale, [...] l'idoneità di tali servizi a raggiungere un numero considerevole di utenti che spendono una quantità di tempo rilevante in stazioni ferroviarie e su mezzi di trasporto piuttosto che in centri commerciali e luoghi aperti al pubblico meriti l'attenzione del regolatore al fine di disciplinare la responsabilità connessa ai contenuti diffusi e la partecipazione di tali soggetti nel settore pubblicitario di riferimento, per garantire le relative tutele all'utenza e al mercato» (si veda delibera 295/23/CONS, cit., punto D3., Osservazioni dell'Autorità, 21). Quanto alla necessità di disporre di un maggior presidio al fine di scongiurare “zone grigie”, si veda delibera 295/23/CONS, cit., punto D2., Osservazioni dell'Autorità, 18, nonché delibera 165/23/CONS, “Avvio della Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la disciplina relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”, primo *Ritenuto*, 3.

cataloghi a richiesta) nella nozione di “SMA” o comunque il loro assoggettamento ad autorizzazione potrebbero comportare la perdita della loro caratterizzazione come produttori di opere audiovisive europee indipendenti, con conseguente perdita dei benefici, anche economici, connessi a tale qualificazione⁸.

Per gli SMA che sono esentati dal regime autorizzativo vengono comunque previsti, a seconda dei casi, obblighi informativi relativi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)⁹ ed obblighi di notifica.

Inoltre, nel consolidare in un unico atto regolamentare le preesistenti regolamentazioni sui titoli abilitativi relativi agli SMA, viene eliminato ogni riferimento alla titolarità di autorizzazioni quale presupposto per esigere il rispetto delle norme del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi di cui al d.lgs. 208/2021, successivamente modificato con il d.lgs. 50/2024, (TUSMA) - ad esempio, in materia di obblighi di pubblicità e di obblighi di programmazione o investimento in opere europee - e di quelle di cui ai relativi regolamenti attuativi adottati da AGCOM, introducendo alcune incertezze applicative.

Gli aspetti principali del Nuovo Regolamento Autorizzazioni concernono il suo campo di applicazione, le differenze tra i regimi abilitativi dallo stesso contemplati, gli oneri previsti per gli SMA che non sono assoggettati ad autorizzazione, il regime sanzionatorio.

Prima di illustrare tali aspetti, ancora una riflessione.

I regimi abilitativi per la diffusione di SMA sono diventati di particolare attualità anche a seguito di un provvedimento di AGCOM, dei primi giorni del 2024, relativo all’approvazione di Linee Guida applicabili agli *influencer*, in particolare quelli cd. professionali. Si tratta della delibera 7/24/CONS che richiama più volte il Nuovo Regolamento Autorizzazioni.

Infatti, con particolare riferimento agli *influencer*, la delibera 7/24/CONS riconosce che essi rappresentano un *genus* distinto sia rispetto ai fornitori di SMA, nella misura in cui i loro servizi online non presentino le caratteristiche previste dalla normativa vigente per gli SMA, sia rispetto alle piattaforme di condivisione di video, avendo una propria responsabilità editoriale autonoma¹⁰. In questo senso, secondo AGCOM, gli

⁸ AGCOM non ha infatti ritenuto di poter accogliere tale rilievo in considerazione delle finalità del Nuovo Regolamento Autorizzazioni, pur comprendendo la necessità di un adeguamento della definizione di produttore indipendente «alla nuova situazione tecnologica ed alla nuova configurazione del mercato che si sta delineando». A questo riguardo, si veda delibera 295/23/CONS, cit., punto D2., Osservazioni dell’Autorità, dove AGCOM ricorda la propria Segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 sulla necessità di un adeguamento della nozione di “produttore indipendente” alla luce delle nuove caratteristiche del mercato. Per un recente studio comparativo sulla nozione di “produttore indipendente”, si veda *Independent production and retention of intellectual property rights, European Audiovisual Observatory*, Strasbourg, 2023.

⁹ Si veda la pagina del sito AGCOM dedicata al ROC disponibile al seguente indirizzo: [agcom.it/registro-degli-operatori-di-comunicazione](https://www.agcom.it/registro-degli-operatori-di-comunicazione).

¹⁰ Infatti, nella delibera 7/24/CONS, “Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnico”, si precisa che i soggetti «che posseggono i requisiti specificati nel Regolamento concernente la disciplina relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi [...] non rientrano fra i destinatari delle (...) Linee-guida se non per quanto concerne la misura in cui vengono invitati a verificare la necessità di acquisire un titolo abilitativo laddove posseggano i requisiti posti dal Regolamento» e che «ove l’influencer soddisfi i requisiti

influencer professionali si presentano, nell'ambito del TUSMA, come un *tertium genus*¹¹. Nel caso in cui i servizi diffusi dagli *influencer* dovessero ricadere, invece, nella nozione di SMA, si applicherebbe il regime autorizzativo applicabile a questi ultimi (e non le Linee guida)¹².

Ecco, dunque, che il regime autorizzativo degli SMA, aggiornato poco più di un mese prima della delibera relativa agli *influencer*, e che si è sempre caratterizzato per essere una disciplina piuttosto “di nicchia”, assurge oggi ad una materia di maggiore interesse poiché strumentale all'inquadramento giuridico della diffusione al pubblico anche dei servizi audiovisivi più innovativi¹³.

2. Brevi note sull'evoluzione dei regimi amministrativi degli SMA

Il Titolo III, Capo II del TUSMA riguarda i regimi amministrativi applicabili rispettivamente alla fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri (art. 15)¹⁴, alla fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica (art. 18), nonché alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (art. 19).

In generale, la disciplina di tali regimi non è stata oggetto di armonizzazione o di regolamentazione specifica da parte dell'Unione europea, fermo il rispetto delle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). A questo riguardo, le direttive europee in materia di diffusione di canali televisivi e di servizi di media audiovisivi¹⁵ precisano che esse non intaccano le competenze degli Stati membri e delle loro Autorità¹⁶ e non obbligano o incoraggiano gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi¹⁷.

del Regolamento autorizzazioni, rientrerà in quel regime, dovrà presentare una segnalazione certificata di inizio attività, e sarà soggetto agli obblighi previsti da tale regolamento».

¹¹ Delibera 7/24/CONS, cit., punto D6., Osservazioni dell'Autorità.

¹² *Ibid.*

¹³ Per un'analisi critica della regolamentazione degli influencer quali fornitori di servizi di media audiovisivi di cui al TUSMA, v. E. Albanesi, *Le linee-guida dell'Agcom sugli influencer nella prospettiva dell'attività di informazione e del costituzionalismo digitale*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, 1, 2024, pubblicato in anteprima il 6 giugno 2024, 1 ss.

¹⁴ Con d.lgs. 50/2024 è stato abrogato l'art. 14 del TUSMA che regolava l'autorizzazione per la fornitura di SMA su reti terrestri e la relativa disciplina è stata inserita nell'art. 15 del TUSMA.

¹⁵ In merito alle procedure di rilascio dei titoli abilitativi, O. Grandinetti, *La radiotelevisione*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di Diritto Amministrativo - Diritto Amministrativo speciale, I servizi pubblici, Finanza Pubblica e Privata*, Milano, 2003, spec. 2463 - 2484.

¹⁶ Considerando 13 della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

¹⁷ Considerando 15 della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE “relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”. Considerando 19 della direttiva 2010/13/UE “relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli

In materia, il recente regolamento (UE) 2024/1083, emanato l'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (Regolamento europeo sulla libertà dei media), ha sottolineato che le misure amministrative, inclusa la concessione, il rinnovo o la revoca delle licenze, potrebbero ostacolare o scoraggiare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi nel settore dei media, compresi i servizi di media audiovisivi, con conseguente pregiudizio al pluralismo dei media. Pertanto: «Al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sul pluralismo dei media o sull'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media che operano nel mercato interno e promuovere la certezza giuridica nel mercato interno dei servizi di media, è importante che tali misure rispettino i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (considerando 60).

Inoltre, ai sensi dell'art. 21, c. 4 e 5, del Regolamento europeo sulla libertà dei media: «Qualora una misura normativa o amministrativa [di cui al paragrafo 1] possa incidere in modo significativo sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno, il comitato elabora un parere sulla misura, di propria iniziativa, su richiesta della Commissione o su richiesta debitamente giustificata e motivata di un fornitore di servizi di media interessato individualmente e direttamente da tale misura. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia. Il comitato e la Commissione rendono disponibili al pubblico i loro pareri. Ai fini dell'elaborazione di un parere a norma del paragrafo 4, il comitato e, se del caso, la Commissione, possono chiedere informazioni pertinenti a un'autorità o a un organismo nazionale che ha adottato una misura normativa o amministrativa [di cui al paragrafo 1] che riguarda, individualmente e direttamente, un fornitore di servizi di media. L'autorità o l'organismo nazionale interessato fornisce tali informazioni senza indebito ritardo per via elettronica».

Di conseguenza, oggi la disciplina dei regimi amministrativi relativi alla diffusione di SMA deve misurarsi anche con questo ulteriore parametro di legittimità che implica anche il possibile coordinamento con il Comitato europeo per i servizi di media e con la Commissione europea.

L'impostazione di fondo dell'attuale disciplina nazionale sulla diffusione degli SMA lineari attraverso reti terrestri risale ai primi anni 2000 quando al regime concessorio degli anni Novanta venne sostituito quello autorizzativo. Occorre poi distinguere il regime applicabile alle trasmissioni televisive su reti satellitari per le quali, sin dalla l. 249/1997, viene previsto un apposito regime autorizzativo¹⁸. Per la disciplina delle trasmissioni televisive via cavo, occorre attendere la l. 66/2001 che prevede l'adozione di un regolamento per disciplinare il regime autorizzativo dei canali televisivi diffusi con tale mezzo tecnico¹⁹. Il regime amministrativo degli SMA non lineari, che trova

Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)».

¹⁸ Delibera 127/00/CONS, "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi".

¹⁹ Delibera 289/01/CONS, "Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della l. 66/2001", che prevede il regime autorizzatorio per la diffusione su cavo coassiale.

una prima disciplina nella direttiva 2000/31/CE²⁰, viene meglio delineato nel 2010 con il cosiddetto “Decreto Romani”²¹, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2007/65/CE²².

Come detto sopra, il regime applicabile all’attività radiotelevisiva terrestre in tecnica analogica (nota anche come radiodiffusione circolare)²³ prevedeva inizialmente il rilascio di una concessione²⁴. Questo regime era stato introdotto con la l. 223/1990 (cosiddetta “Legge Mammi”) ed era stato confermato con due successive sentenze della Corte costituzionale²⁵. Infatti, la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dell’attività di gestione delle frequenze terrestri in tecnica analogica e di editore del palinsesto televisivo trasmesso attraverso le stesse comportava l’applicazione di specifiche restrizioni anche a quest’ultima attività. Tali restrizioni derivavano dalla limitatezza delle frequenze e dalla loro regolamentazione a livello internazionale, che ne imponevano un utilizzo soggetto all’approvazione dello Stato, determinando così

²⁰ Direttiva 2000/31/CE “relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”).

²¹ D.lgs. 44/2010 di recepimento della direttiva 2010/13/UE che abroga la direttiva 89/552/CEE come modificata dalle direttive 97/36/CE e 2007/65/CE. Il d.lgs. 44/2010 modifica, integrandolo, il Testo Unico sulla radiotelevisione adottato con d.lgs. 177/2005.

²² Art. 22-*bis* del d.lgs. 177/2005, come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. *ee*), del d.lgs. 44/2010.

²³ O. Grandinetti, *Profili radiotelevisivi del codice delle comunicazioni elettroniche (articoli 2, 14, 21, 27, 38, 40-43, 45, 49, 74, 81, 97 e 98)*, in G.F. Cartei - M. Clarich (a cura di), *Il codice delle comunicazioni elettroniche*, Milano, 2004, 483 ss.; F. Bruno - G. Nava, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni - Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche, editoria*, Milano, 2006, 942 ss., spec. 943, che ricordano che: «La concessione televisiva [...] costituisce un provvedimento amministrativo caratterizzato [...] dalla sussistenza di un diritto originario ed esclusivo dello Stato all’esercizio di determinate attività, sul presupposto che si tratti di attività relative all’esercizio di servizi pubblici essenziali con preminente carattere di interesse generale diritti al soddisfacimento di bisogni sociali diffusi. Il provvedimento di concessione costituisce in definitiva [...] una frequenza hertziana[,] viene messa nella disponibilità di un soggetto terzo, ferma la titolarità del bene stesso in capo al concedente».

²⁴ Infatti, la concessione riguardava non solo l’attività televisiva in sé, intesa come la realizzazione di palinsesti televisivi da diffondere, ma anche l’esercizio degli impianti di trasmissione e l’utilizzo delle frequenze terrestri sulle quali il segnale televisivo in tecnica analogica veniva irradiato. In merito alla normativa in materia radiotelevisiva degli anni Novanta, si veda N. Lipari - E. Bocchini - S. Stammati, *Sistema radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni, Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 2000. Quanto ai regimi amministrativi, R. Esposito, *I grandi sistemi di distribuzione del segnale radiotelevisivo*, in R. Zaccaria (a cura di), *Radiotelevisione*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol. XV, tomo II, 261 ss.; E. Roppo - R. Zaccaria, *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Milano, 1991. Per una ricostruzione del quadro normativo applicabile alle trasmissioni televisive in tecnica analogica e l’evoluzione normativa in materia radiotelevisiva, si veda M. Cuniberti - M. Bassini, *I servizi di media audiovisivi*, in G.E. Vigevani-O. Pollicino-C. Melzi d’Eril-M. Cuniberti-M. Bassini, *Diritto dell’informazione e dei media*, Torino, 2022, 359 ss.; D. Messina, *Televisione e servizi di media audiovisivi*, in A. Papa (a cura di), *Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale*, Torino, 2021, 109 ss.; O. Grandinetti, *La radiotelevisione*, cit., 2439 ss.

²⁵ Corte cost., 23 settembre 1993, n. 112 e Corte cost., 7 dicembre 1994, n. 420 che evidenziano che: «La concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva assume un carattere complesso, poiché, mentre per determinati aspetti (c.d. assegnazione delle radiofrequenze) conserva una connotazione comune alla concessione del servizio pubblico, per altri aspetti (controlli sull’attività erogata e sull’organizzazione dell’impresa), invece, costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e di doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41), nonché ai correlativi limiti posti a tutela di beni d’interesse generale» e che: «la non illimitatezza delle frequenze, insieme alla considerazione della particolare forza penetrativa di tale specifico mezzo di comunicazione [...] impone il ricorso alle concessioni».

l'esistenza di una riserva statale *sui generis* sullo svolgimento dell'attività di diffusione di canali televisivi via etere terrestre²⁶.

Con la l. 66/2001²⁷, il legislatore ha separato la disciplina dei canali televisivi dall'esercizio delle reti terrestri di trasmissione, in previsione del recepimento delle Direttive europee del cosiddetto pacchetto Telecom²⁸ e in risposta allo sviluppo della tecnologia digitale di trasmissione. L'attività di operatore di rete in tecnica digitale è stata così subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione generale, mentre quella di fornitore di contenuti è stata assoggettata ad una separata preventiva autorizzazione (art. 2-*bis*, c. 7, lett. a)²⁹.

Infatti, in base al considerando 5 della Direttiva Autorizzazioni: «È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa

²⁶ La Direttiva "Autorizzazioni" fa parte del "pacchetto Telecom" insieme ad altre quattro direttive ("Quadro generale" (2002/21/CE), "Accesso" (2002/19/CE), "Servizio universale" (2002/22/CE) e "Vita privata e comunicazioni elettroniche" (2002/58/CE). Nel 2009, il "pacchetto Telecom" è stato modificato dalle direttive del pacchetto "Legiferare meglio". Successivamente, con l'adozione della direttiva (UE) 2018/1972, è stato istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il quale mantiene l'approccio fondamentale delle direttive precedenti del pacchetto Telecom. In particolare, tali direttive, insieme ai successivi emendamenti, sono state integrate e abrogate dal Codice europeo che ha così creato un unico quadro normativo volto a migliorare la connettività e a proteggere meglio gli utenti in tutta Europa.

²⁷ La l. 66/2001 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi") delinea i tempi del passaggio dell'intero sistema televisivo italiano su reti terrestri dal regime analogico a quello digitale. Questa legge, che disciplina una fase di avvio ed incentivazione della nuova tecnica diffusiva, prevede che AGCOM adotti un regolamento che definisca le condizioni per il rilascio di licenze o autorizzazioni per la diffusione televisiva in tecnica digitale e detta criteri direttivi ai quali AGCOM deve attenersi nell'adozione del regolamento. Tale regolamento è stato poi approvato con delibera 435/01/CONS, "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", che individua tre attori del nuovo sistema delle trasmissioni televisive in tecnica digitale: il fornitore di contenuti, l'operatore di rete e il fornitore di servizi. Sulle diverse tipologie di operatori, nonché sull'evoluzione della normativa unionale delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e la conseguente divaricazione tra la disciplina dei mezzi e dei contenuti, si veda, O. Grandinetti, *Profili radiotelevisivi del codice delle comunicazioni elettroniche*, cit., 496 ss.

²⁸ Le direttive del Pacchetto Telecom prevedono la sostituzione del regime delle licenze individuali con quello delle autorizzazioni generali per l'attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Accanto a queste autorizzazioni generali, esiste un separato regime amministrativo specifico per l'assegnazione delle frequenze. Infatti, la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può solo essere oggetto di un'autorizzazione generale, senza la necessità di un atto amministrativo esplicito da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione. Ciò limita così la procedura ad una sola notifica per le imprese interessate. Attualmente, il regime dell'attività di fornitore di rete o di servizi di comunicazione elettronica è regolato all'art. 12 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e quello relativo all'assegnazione delle reti è regolato negli artt. 35 ss. In merito ai titoli abilitativi, si veda O. Grandinetti, *Profili radiotelevisivi del codice delle comunicazioni elettroniche*, cit., 517 ss.

²⁹ F. Bruno - G. Nava, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni, Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche*, editoria, cit., 933 ss.

comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE [...]».

Inoltre, in base alla Direttiva Autorizzazioni, sono esclusi dalla nozione di “servizio di comunicazione elettronica”: «I servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti», e non rientrano tra i servizi di comunicazione elettronica: «I servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica»³⁰.

Nella Comunicazione del 10 marzo 1999, la Commissione europea aveva già sottolineato la necessità, oltre che di una regolamentazione orizzontale delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, di una riforma della disciplina dei servizi di contenuti per tenere conto della specificità del settore audiovisivo adottando un approccio differenziato a seconda delle diverse modalità di diffusione dei contenuti³¹.

Questo processo porta gradualmente a una nuova disciplina degli editori dei canali televisivi, che passano dalla qualifica di “emittenti televisive” a quella di “fornitori di contenuti” in una fase transitoria, per assumere infine il ruolo di “fornitori di SMA”. A questa si aggiunge il regime amministrativo applicabile ai fornitori di SMA su richiesta (ovvero i fornitori di cataloghi di contenuti audiovisivi su richiesta individuale), che si differenzia perché gli SMA su richiesta non possono essere soggetti a un regime di autorizzazione preventiva.

Infatti, come detto, i servizi di media audiovisivi a richiesta trovano la loro iniziale collocazione nella direttiva 2000/31/CE in base alla quale i «servizi della società dell’informazione» sono: «I servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE».

Per tali servizi l’art. 4, c. 1, della direttiva 2000/31/CE prevede che: «Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente»³².

Il regime amministrativo relativo agli SMA a richiesta, previsto da AGCOM sulla base del TUSMA, è quello della segnalazione certificata di inizio attività secondo la quale la diffusione di tali servizi è consentita dalla data della presentazione della medesi-

³⁰ Art. 2, c. 1, lett. c).

³¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione - Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde, COM (1999) 108.

³² La dottrina inizia già molto tempo prima a nutrire perplessità in merito all’esclusione del video on demand dalla direttiva applicabile alle emittenti televisive (art. 1, lett. a), direttiva 89/552/CEE). In tal senso, A. Valastro, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Milano, 1997, 712 ss.; R. Mastroianni, *Telecomunicazioni e televisione*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritti amministrativo*, cit., 712 ss. Questo non toglie che anche queste forme di comunicazione interattiva debbano essere inquadrate nell’ambito dell’art. 21 Cost. Si veda a quest’ultimo riguardo A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 2002, 18.

ma³³. Originariamente, si avvicinava a questo regime quello previsto dal Regolamento AGCOM per gli SMA lineari “su altri mezzi di diffusione” (incluso Internet), ai quali si applicava, infatti, il regime del silenzio-assenso³⁴. Tuttavia, con il Nuovo Regolamento Autorizzazioni, il silenzio-assenso è stato sostituito con quello della specifica autorizzazione al fine di allineare tutti i regimi applicabili alla diffusione di SMA lineari.

3. Il campo di applicazione del Nuovo Regolamento Autorizzazioni

Il Nuovo Regolamento Autorizzazioni precisa che esso dà attuazione all’art. 18, c. 1 e 3, e all’art. 19 del TUSMA³⁵.

In particolare, il Regolamento consolida in unico testo, e contemporaneamente modifica, le norme di cui ai Regolamenti AGCOM adottati con delibere 127/00/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, come successivamente emendati. I primi due Regolamenti riguardano rispettivamente la diffusione degli SMA lineari su reti satellitari e su altri mezzi di comunicazione elettronica (escluse le reti terrestri e il cavo coassiale)³⁶ ed il terzo gli SMA non lineari diffusi attraverso qualsiasi mezzo.

Come previsto dal TUSMA, il Nuovo Regolamento Autorizzazioni copre solo i servizi la cui finalità principale è la diffusione di programmi audiovisivi destinati ad infor-

³³ La disciplina di cui alla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che riguarda tutti i servizi a richiesta, consente agli Stati membri di derogare al principio del Paese di origine per motivi di tutela dell’ordine pubblico. A questo riguardo, è stato rilevato che, per tale ragione, «i servizi di media audiovisivi a richiesta potevano essere soggetti a norme differenti per contenuti offerti in più Stati (art. 3, par. 4 [...]), il che rischiava di mettere a repentaglio la libera circolazione dei servizi all’interno della Comunità e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune» (R. Mastroianni, *La direttiva sui servizi di media audiovisivi*, cit., 78). Ecco come si giunge, con lo sviluppo dei servizi di media audiovisivi, alla direttiva 2007/65/UE, che riguarda “tutti i media audiovisivi” limitatamente ai settori dalla stessa coordinati. Tuttavia, restano applicabili le norme stabilite dalla direttiva 2000/31/CE che proibiscono la necessità di una preventiva autorizzazione per i servizi a richiesta. In questo senso, si veda anche verbale di ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), del 29 settembre 2020, 54th Meeting of the Contact Committee of the Audiovisual Media Services Directive, in cui il Rappresentante della Commissione europea rileva che: «*Regarding licensing, [...] on demand services,] are information society services to which the rules in the e-Commerce Directive apply, including the prohibition of the prior authorisation system. It is prohibited to have a licence in the form of prior authorisations*» (si veda il verbale del Meeting disponibile in *ec.europa.eu*). Sul regime degli SMA a richiesta si vedano anche le successive note 88 e 89.

³⁴ Art. 3, c. 8, del Regolamento approvato con delibera 606/10/CONS, cit.

³⁵ A questo riguardo, occorre notare che AGCOM non richiama il c. 2 dell’art. 18 del TUSMA relativo all’autorizzazione alla diffusione di canali televisivi su cavo coassiale oggetto di regolamentazione da parte di AGCOM e di rilascio da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tuttavia, ai fini della definizione di diffusione di SMA su “altri mezzi di comunicazione elettronica”, non viene più esclusa da tale nozione la diffusione su cavo coassiale richiamato invece in altri Regolamenti di AGCOM, come, ad esempio, il Regolamento relativo al ROC approvato con delibera 666/08/CONS, cit. Sebbene la trasmissione su cavo coassiale probabilmente non rappresenti più una tecnologia rilevante, come emerge dalla delibera 606/10/CONS, solo per ragioni di coerenza normativa, sarebbe stato forse utile un riferimento a tale tecnologia (come non inclusa nella definizione di “altri mezzi di comunicazione elettronica”).

³⁶ Sul cavo coassiale, si veda *supra* nota 2.

mare, intrattenere o istruire il grande pubblico³⁷, riconducibili alla responsabilità editoriale di un soggetto, come identificato di seguito, che ne sceglie i contenuti audiovisivi e la loro modalità di organizzazione³⁸.

Inoltre, esso si applica solo ai fornitori di SMA soggetti alla giurisdizione italiana. Per l'individuazione di quest'ultima, occorre fare riferimento all'art. 2 del TUSMA che declina i vari criteri "a cascata" che collegano un fornitore di SMA al territorio italiano, anche qualora si tratti di fornitore extra-UE.

Se il fornitore di SMA, già soggetto alla giurisdizione italiana, dovesse ricadere successivamente sotto la giurisdizione di un altro Stato membro dell'Unione europea (o di uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera)³⁹, lo stesso è tenuto a comunicare ad AGCOM (e al Ministero delle imprese e del made in Italy) le circostanze che hanno determinato il mutamento della giurisdizione, indicando eventualmente l'autorità di regolamentazione competente⁴⁰.

Diversamente dai precedenti regolamenti AGCOM, nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni non è più espressamente previsto che, in caso di soggetto extra-UE, «lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale o residenza pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani»⁴¹. Tuttavia, la condizione di reciprocità viene ripresa nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni con riguardo agli

³⁷ Sull'assenza di tali requisiti in video promozionali che abbiano solo uno scopo promozionale, si veda CGUE, C-132/17, *Peugeot v. Deutsche Umwelthilfe eV* (2019).

³⁸ Si ricorda che analoghi requisiti, ad eccezione della responsabilità editoriale relativa alla scelta dei contenuti, sono previsti per le piattaforme di condivisione di video (art. 1, c. 1, *a-bis*), Direttiva SMA).

³⁹ Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla l. 5 ottobre 1991, n. 327.

⁴⁰ Si tratta di un obbligo previsto all'art. 9, c. 2, del Nuovo Regolamento Autorizzazione che trova il proprio fondamento nella Direttiva SMA. Infatti, in base al considerando 7 della Direttiva SMA: «Al fine di assicurare un'efficace attuazione della direttiva 2010/13/UE, è essenziale che gli Stati membri istituiscano e tengano aggiornati registri dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione e condividano periodicamente questi dati con le autorità o gli organismi di regolamentazione indipendenti competenti e con la Commissione. Tali registri dovrebbero comprendere informazioni sui criteri su cui è basata la giurisdizione». In base all'art. 2, c. 5-*bis*, della Direttiva SMA: «Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media informino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione competenti di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione (...). Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti». Inoltre, l'art. 2, c. 5-*ter* prevede che: «Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico». Infine, l'art. 5 prevede che: «Ciascuno Stato membro assicura che un fornitore di servizi di media soggetto alla sua giurisdizione offra ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: [...] d) lo Stato membro avente giurisdizione su di esso e le autorità o gli organismi di regolamentazione o gli organismi di vigilanza competenti».

⁴¹ Art. 3, c. 2, del Regolamento adottato con delibera 606/10/CONS, cit., e art. 3, c. 3 del Regolamento adottato con delibera 607/10/CONS, cit.

accordi internazionali eventualmente applicabili. Infatti, esso prevede che le norme degli accordi internazionali, ai quali l'Italia aderisce e che stabiliscono condizioni di piena reciprocità nelle materie dallo stesso disciplinate, vengano fatte salve (art. 3, c. 2). Questa disposizione sembrerebbe riferita ai fornitori di SMA di Paesi terzi, ivi inclusi i Paesi (diversi dagli Stati membri dell'Unione europea) che siano parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, con i quali siano in vigore accordi internazionali⁴². Infatti, i fornitori di SMA extra-UE potrebbero essere assoggettati alla disciplina nazionale sia nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 2 della Direttiva SMA (ed in tal caso sarebbero attratti dalla disciplina dettata dalla Direttiva SMA e dunque anche dal Nuovo Regolamento Autorizzazioni)^{43,44}, sia in caso contrario (e cioè in assenza di tale collegamento). In quest'ultimo caso, il nostro legislatore potrebbe adottare le misure ritenute più opportune nel rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione⁴⁵. Sia nel primo sia nel secondo caso, sembrerebbero quindi giocare un ruolo rilevante anche le (diverse) norme degli accordi internazionali ai sensi dell'art. 3, c. 2, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni⁴⁶.

Sempre con riferimento ai canali extra-UE, si ricorda che l'art. 4, c. 1, del TUSMA garantisce il diritto di «ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere» e che l'art. 7, c. 13, del TUSMA prevede norme intese a far sospendere o interrompere, nel caso di violazione dei principi fondamentali del TUSMA, la ricezione di servizi non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro, ma ricevibili direttamente o indirettamente dal pubblico italiano⁴⁷.

⁴² M. L. Spina, *Autorizzazioni per la prestazione di servizi media*, cit., 543.

⁴³ Direttiva (UE) 1808, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al «coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato». Gli articoli della Direttiva SMA che vengono citati in questo contributo sono quelli della direttiva 2010/13/UE, come successivamente emendata.

⁴⁴ I due criteri, di cui alla Direttiva SMA e al TUSMA, che si estendono a fornitori di Paesi terzi sono i seguenti: a) «Quando il fornitore di SMA ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi»; b) «Quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi» oppure c) «Se si avvalgono di un collegamento terra satellite (*up-link*) situato» in uno Stato membro o d) «Se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato» in detto Stato membro «si avvalgono di una capacità via satellite di competenza» di tale Stato membro (quanto al TUSMA, art. 2, c. 2, lett. b) e c), e c. 3).

⁴⁵ E. Coogan, *Commissione Europea: Comunicazione su Brexit e norme UE nel settore dei servizi di media audiovisivi*, IRIS, 2018.

⁴⁶ A questo riguardo, è utile anche quanto viene riportato nella Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi secondo la quale «*Media services from third countries, for instance those that are distributed via the Internet, without any establishment in the Union, can be regulated by every Member State in which they can be received according to the respective national law. Enforcement in these cases may however be difficult, as it has been reported by some Member States*» (*Commission staff working document «Reporting on the application of Directive 2010/13/EU “Audiovisual Media Services Directive” as amended by Directive (EU) 2018/1808, for the period 2019-2022», SWD(2024) 4 final, 5*).

⁴⁷ L'art. 7, c. 13, del TUSMA così recita: «In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema

Ai fini del Nuovo Regolamento Autorizzazioni:

non rilevano i servizi che non sono il frutto di un'attività televisiva, editoriale o che comunque non attengano all'informazione o allo spettacolo, visto il sopradetto requisito relativo alle finalità principali dell'attività relativa alla diffusione di SMA (*i.e.*, di diffondere programmi audiovisivi destinati ad informare, intrattenere o istruire il grande pubblico);

sempre in considerazione del requisito relativo alle finalità principali degli SMA, sono esclusi dal suo campo di applicazione: a) i canali televisivi o i cataloghi che non sono ricevibili in Italia con apparecchiature di uso comune, e cioè mediante apparecchiature di consumo di tipo standard per la ricezione di servizi destinati al grande pubblico; b) i servizi il cui contenuto audiovisivo è meramente incidentale. Sono, quindi, esclusi servizi, quali i siti web di utenti commerciali che non offrono canali televisivi o cataloghi, siti di giochi *online*, programmi-dati^{48,49}. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che, in base alla nozione di "Servizio di Media Audiovisivo" (corrispondente a quella contenuta nel TUSMA e nella Direttiva SMA), anche le parti autonome di quotidiani *online* che propongono programmi audiovisivi, in quanto ricadenti nella "sezione distinguibile" dall'attività principale del fornitore del servizio, possono invece ricadere nella nozione di SMA⁵⁰.

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi [...] non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorità può ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000». Inoltre, l'art. 7, c. 14 prevede che: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327», confermando che nella nozione di «servizi non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro» sarebbero inclusi anche i servizi di Stati parti di quest'ultima Convenzione europea (diversi dagli Stati membri dell'Unione europea). Relativamente agli SMA di Paesi terzi occorre oggi considerare anche quanto previsto dal Regolamento europeo sulla libertà dei media, secondo il quale: «È necessario coordinare le misure nazionali che potrebbero essere adottate per contrastare le minacce alla sicurezza pubblica provenienti da servizi di media originari di o stabiliti in paesi terzi e rivolti al pubblico dell'Unione, anche prevedendo la possibilità per il comitato, in consultazione con la Commissione, di emettere, se del caso, pareri su tali misure, in particolare qualora una situazione riguardi diversi Stati membri. [...]» (considerando 48). Si veda anche il relativo art. 17.

⁴⁸ Con "programmi-dati" si intendono «i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati» (art. 3, c. 1, lett. *m*)).

⁴⁹ Si ricorda che, anche per le piattaforme di condivisione di video, è previsto un analogo trattamento dal momento che le piattaforme che abbiano una "sezione" o "funzionalità" che offre al grande pubblico programmi o contenuti generati dagli utenti devono essere assoggettate (per quella sezione o funzionalità: considerando 6, Direttiva SMA) alla nuova disciplina introdotta per le piattaforme di condivisione.

⁵⁰ Con riferimento al carattere incidentale dei contenuti audiovisivi, si veda il considerando 3 della direttiva (UE) 2018/1808 che così recita: «La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare,

Sono anche esclusi dal suo campo di applicazione i servizi che sono prestati nell'esercizio di attività non economiche, come previsto dalla Direttiva SMA ai sensi della quale occorre avere riguardo alle sole attività economicamente rilevanti⁵¹. A questo proposito, accogliendo le istanze formulate da alcuni operatori in sede di consultazione pubblica, viene eliminato l'avverbio "precipuamente"⁵² e non rilevano più le soglie economiche al di sotto delle quali i servizi non debbano essere autorizzati. Sono stati però individuati al contempo dei requisiti, espressamente previsti in particolare per gli SMA lineari su "altri mezzi di comunicazione elettronica", che valgono, ad esempio, ad escludere servizi di tipo occasionale;

non rilevano, infine, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, essendo questi ultimi oggetto di separata disciplina ai sensi degli artt. 41 e 42 del TUSMA⁵³ e considerata l'assenza per questi operatori del requisito della responsabilità editoriale con riguardo alla scelta dei contenuti⁵⁴.

intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi distinguibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come le parti autonome dei quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o i video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate distinguibili dall'attività principale. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento indistinguibile dall'attività principale a causa dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale, come la fornitura di notizie per iscritto. [...]». Si veda CGUE, C-347/14, *New Online GmbH contro Bundeskommunikationssenat* (2016), che afferma che: «Ai fini della valutazione dell'obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell'ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell'attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l'offerta audiovisiva presenta con l'offerta testuale».

⁵¹ Art. 57 TFUE; art. 1, c. 1, lett. a) (definizione di "servizio di media audiovisivo") della Direttiva SMA; art. 3, c. 1, lett. a) del TUSMA. Anche per le piattaforme di condivisione di video non rilevano le attività non economiche, come la fornitura di contenuti audiovisivi su siti web privati e le comunità di interessi non commerciali (considerando 6 Direttiva SMA).

⁵² Nella delibera 295/23/CONS, cit., AGCOM osserva quanto segue: «In merito alla definizione di "attività precipuamente non economiche", l'Autorità accoglie la proposta emersa dalla consultazione pubblica al fine di meglio individuare le attività considerate, anche tenuto conto dell'eliminazione della soglia in ricavi e quindi della non necessità di escludere attività economiche di minima entità, e modifica in tal senso l'art. 2, c. 5, lett. a) del Regolamento» (punto D.1., Osservazioni dell'Autorità, 16). Peraltro, si noti che la nozione di "attività precipuamente non economiche" (contenuta nello schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica) era stata inserita nella normativa primaria con il d.lgs. 44/2010 (cosiddetto Decreto Romani) di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al "coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive" ed è stato eliminato dal d.lgs. 208/2021 di attuazione della Direttiva SMA.

⁵³ A questo proposito, si veda quanto precisa il considerando 3 nell'ultimo suo periodo per gli SMA diffusi attraverso piattaforme di condivisione: «I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di conformarsi alla direttiva 2010/13/UE». In tali casi, le piattaforme per la condivisione di video non sono soggette alla Direttiva SMA.

⁵⁴ Infatti, «le PCV hanno solo un controllo sull'"organizzazione" dei contenuti offerti sulla piattaforma (e non sui contenuti medesimi), con la precisazione che tale controllo sussiste anche quando vengano utilizzati "mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento"», così O. Grandinetti, *Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208 – Il testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi*, in *Giornale Diritto Amministrativo*, Milano, 4, 2022, 469. Per completezza, si consideri che il Regolamento europeo sulla libertà dei media precisa che «[...] in un

Inoltre, continua a rimanere in vigore il divieto, per alcune tipologie di soggetti, di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di fornitore di SMA (es. istituti di credito)⁵⁵. Si tratta, quindi, non tanto di una questione relativa al campo di applicazione, quanto piuttosto di soggetti “esclusi” dalla possibilità di svolgere attività di SMA.

Infine, una breve riflessione sugli SMA esclusi dai regimi autorizzativi poiché non presentano i requisiti minimi necessari per l’istanza di autorizzazione.

A questo riguardo, è importante notare che il Nuovo Regolamento Autorizzazioni non prevede espressamente, come facevano invece i precedenti regolamenti AGCOM in materia di titoli abilitativi, che il rispetto delle disposizioni del TUSMA e dei regolamenti attuativi, e conseguentemente di altre leggi applicabili agli SMA (come, ad esempio, la l. 249/1997), sia riferito solo agli SMA autorizzati o comunque assoggettabili al rilascio di tale titolo. Inoltre, gli SMA non soggetti ad autorizzazione sembrerebbero soggetti ad obblighi di registrazione o di comunicazione al ROC. Infatti, l’art. 12 del Nuovo Regolamento Autorizzazioni (su «Registro degli operatori di comunicazione») fa riferimento a «tutti i soggetti che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento». Queste disposizioni del Nuovo Regolamento Autorizzazioni non sembrano fondate su nuove norme di rango primario e non trovano riscontro nella prassi di AGCOM⁵⁶.

Il tema sarà ripreso al successivo capitolo 5.

4. Le permanenti differenze tra i regimi abilitativi

Nonostante l’obiettivo di AGCOM di dettare nuove norme sui regimi autorizzativi applicabili agli SMA⁵⁷ quanto più possibili omogenee, permangono alcune differenze

ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Quando esercitano il controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi, tali fornitori potrebbero quindi essere definiti sia come fornitori di piattaforme per la condivisione di video o come fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitori di servizi di media» (considerando 11). Si ricorda a questo riguardo che, in base a tale Regolamento, la nozione di “servizio di media” non coincide con quella di “servizio di media audiovisivo”, dal momento che quest’ultima nozione è inclusa nella prima (artt. 2.1 e 2.6).

⁵⁵ Art. 2, c. 6, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni prevede che: «Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di fornitore di servizi di media».

⁵⁶ Art. 1, c. 6, lett. a), punto 5), l. 249/1997 che, ai fini di questa analisi, prevede che devono iscriversi al ROC i soggetti destinatari di concessione o di autorizzazione, «in base alla vigente normativa». Si vedano anche le FAQ presenti sul sito AGCOM che, alla domanda: «Se non devo chiedere l’autorizzazione, posso trasmettere?», rispondono: «Sì. Su chi non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti, non incombono né obblighi né divieti in base al Decreto», e alla domanda: «Chi è tenuto ad iscriversi al Registro degli operatori della comunicazione (ROC)?», rispondono: «Sono tenuti all’iscrizione solo i soggetti che, rientrando nel campo di applicazione dei regolamenti, hanno ottenuto l’autorizzazione [...]» (le FAQ sui servizi di media audiovisivi sono disponibili al seguente indirizzo: agcom.it/faq).

⁵⁷ Come già indicato nel capitolo 1, la delibera in esame non si estende peraltro alle trasmissioni televisive su reti terrestri, salvo che per taluni limitati aspetti.

che non sembrano *prima facie* sempre giustificabili.

In particolare, non è chiaro il motivo per cui, per l'istanza di autorizzazione relativa alla diffusione di SMA lineari via satellite, non siano richiesti i requisiti minimi previsti invece per quella relativa alla diffusione di SMA su "altri mezzi di comunicazione elettronica". Si tratta di requisiti, come la durata del palinsesto o la presenza di notiziari ed il numero minimo di addetti, la cui assenza potrebbe fare venire meno l'obbligo di richiedere un'autorizzazione ed ogni conseguente sanzione per la diffusione di SMA senza il prescritto titolo abilitativo, almeno sulla base della precedente prassi di AGCOM.

Inoltre, non risulta chiaro il coordinamento tra la nozione di "palinsesto" contenuta nel TUSMA (ripreso nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni), da un lato, e i requisiti oggettivi per la richiesta di autorizzazione ai sensi del Nuovo Regolamento Autorizzazioni, dall'altro lato. Infatti, ai sensi del TUSMA, i programmi fruibili a pagamento non sembrerebbero ricadere nella nozione di palinsesto, ma il Nuovo Regolamento Autorizzazioni non fornisce indicazioni in merito.

Passando ai regimi applicabili per la diffusione di SMA, di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali, segnalando che AGCOM esclude la possibilità di "autorizzazione cornice", ovvero titoli abilitativi che possano "coprire" più servizi⁵⁸. Tale esclusione sembrerebbe contraddire l'obiettivo della nuova regolamentazione, che mira a essere adeguata alle potenzialità di sviluppo dei servizi digitali. Infatti, le tecnologie digitali consentono di fornire servizi che includono più trasmissioni lineari simultanee unificate sotto il medesimo marchio (es. servizi televisivi che offrono contemporaneamente diverse programmazioni in diretta, come eventi sportivi), e quindi riconducibili ad uno stesso "palinsesto". Una maggiore flessibilità potrebbe, in realtà, favorire lo sviluppo di servizi digitali sempre più innovativi, oltre che essere conforme alle norme primarie. Per quanto riguarda gli SMA lineari via satellite, l'approccio regolamentare è sostanzialmente analogo a quello previgente, ma l'autorizzazione può essere richiesta anche da società di persone, oltre che da società di capitali^{59,60}. Inoltre, si riducono le tempistiche per il rilascio dell'autorizzazione (30 giorni invece di 60) e viene ampliata la durata di quest'ultima (12 anni invece di 6). Come sopra anticipato, non sono previsti requisiti riguardanti la durata del palinsesto o la presenza di notiziari, né è richiesto un numero minimo di addetti.

Per quanto riguarda le trasmissioni su "altri mezzi di diffusione" (come già detto, diversi da satellite e da terrestre)⁶¹, viene finalmente chiarito che il regime autorizzativo

⁵⁸ Delibera 295/23/CONS, cit., punto D2., Osservazioni dell'Autorità, 20.

⁵⁹ Art. 3, c. 6, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni.

⁶⁰ Con riguardo alle forme societarie richieste per le varie tipologie di trasmissione, AGCOM rileva che la forma societaria deve essere «economicamente idonea a sostenere la concorrenza nel settore di riferimento» (così, delibera 295/23/CONS, cit., punto D2., Osservazioni dell'Autorità, 17).

⁶¹ Si noti che viene modificata anche la nozione di "altri mezzi di comunicazione elettronica". Infatti, mentre la precedente delibera 606/10/CONS, cit. (regolante la diffusione su "altri mezzi di comunicazione elettronica") definiva tale nozione come segue: «Le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, c. 1, del Testo unico, quali, a titolo esemplificativo, la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH», la definizione contenuta nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni è stata così semplificata: «Le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle satellitari

si applica anche ai canali accessibili mediante cd. *app* e comunque a qualsiasi SMA lineare accessibile mediante browser web, smart tv o dispositivi similari⁶². Inoltre, in continuità con il precedente regime regolamentare, e considerata la maggiore facilità di accesso a questa tipologia di servizi, l'autorizzazione può essere richiesta anche da società cooperative, fondazioni ed associazioni. L'autorizzazione può essere richiesta anche da imprese individuali. Sotto il profilo oggettivo, può essere presentata istanza di autorizzazione solo per le trasmissioni di durata superiore a 24 ore settimanali⁶³ o, in alternativa, che includano almeno due notiziari ed inoltre occorre che vi sia un numero minimo di due addetti al fine di garantire un'organizzazione aziendale seppur minima (pertanto, i fornitori di servizi che non presentino tali requisiti sono esentati dal regime autorizzativo). La durata dell'autorizzazione è anche in questo caso di 12 anni. Sono soggetti ad autorizzazione anche gli SMA in luoghi aperti al pubblico. Sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, vale sostanzialmente lo stesso regime richiesto per le diffusioni su altri mezzi, ma non è richiesto il requisito relativo ad un minimo di due addetti. Tuttavia, per questi SMA il requisito relativo al numero minimo di ore e ai notiziari non è alternativo, bensì cumulativo, ed inoltre il palinsesto deve includere comunicazioni commerciali. In assenza, dunque, anche solo di uno di questi due requisiti, il servizio non è soggetto a regime autorizzativo.

Per la diffusione di SMA a richiesta viene prevista una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla quale segue, in presenza di tutti i prescritti requisiti e presupposti, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni⁶⁴, un'autorizzazione generale della durata di 12 anni. A quest'ultimo riguardo, AGCOM aveva proposto di rendere illimitata la durata dell'autorizzazione generale, ma in sede di consultazione pubblica è prevalso l'interesse ad un allineamento della durata di tutti i regimi autorizzativi⁶⁵. Viene, inoltre, precisato che la diffusione degli SMA a richiesta può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. I requisiti soggettivi per la SCIA sono

e terrestri».

⁶² Delibera 165/23/CONS, «Avvio della Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la disciplina relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta», nella quale AGCOM rileva «che il regime autorizzatorio previsto per la fornitura di servizi di media audiovisivi [...] lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica debba essere applicato anche ai servizi lineari forniti tramite IP a cui si accede sia via browser web o via app sui dispositivi connettabili a Internet, sia tramite tastierino numerico su smart tv e dispositivi similari (i cosiddetti canali FAST) [...]» (secondo *Ritenuto*, 3). Viene così chiarito che anche tali servizi sono soggetti ad apposita autorizzazione al pari di ogni altro SMA lineare.

⁶³ Il requisito della durata del palinsesto, ai fini dell'istanza di autorizzazione, è «funzionale a misurare la sussistenza dell'attività».

⁶⁴ Ai sensi dell'art. 3, c. 2: «L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali: a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2; b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo; c) che offrono un catalogo di programmi identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio; d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale».

⁶⁵ Delibera 295/23/CONS, cit., punto D4., Osservazioni dell'Autorità, 10.

gli stessi di quelli previsti per l'istanza di autorizzazione relativa agli SMA lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica, ed il catalogo deve essere identificato da un unico marchio. Inoltre, pur non essendo previsti requisiti oggettivi attinenti all'occasionalità del servizio, AGCOM ha precisato, in una diversa e più recente delibera, che: «La pubblicazione sporadica e priva di marchi, distintivi non rientra (...) nella portata del Regolamento autorizzazioni»⁶⁶.

Infine, sono esentati dal regime autorizzativo i cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare e l'offerta di contenuti a richiesta non accessibile autonomamente dal pubblico (cd. sub-cataloghi). Per tutti gli SMA, tranne quelli diffusi in modalità lineare via satellite, il Nuovo Regolamento Autorizzazioni prevede che il palinsesto (o, a seconda dei casi, il catalogo) sia identificato da un unico marchio. L'assenza di un'espressa previsione sulla presenza di un unico marchio per gli SMA via satellite sembrerebbe essere il frutto di un mero difetto di coordinamento tra norme. Infatti, l'identificazione mediante un unico marchio appare essere talora una condizione necessaria per poter richiedere l'autorizzazione (o per la stessa qualificazione come SMA lineare)⁶⁷ e la cui mancanza potrebbe determinare la decadenza della stessa autorizzazione, altre volte un vero e proprio obbligo⁶⁸.

Tutti i fornitori di SMA assoggettati ad autorizzazione ai sensi del Nuovo Regolamento Autorizzazione devono conservare la registrazione integrale dei programmi per tre mesi a decorrere dalla data di diffusione (nel caso di SMA lineari) o dall'ultimo giorno di disponibilità dei programmi (nel caso di SMA a richiesta).

5. Le attività degli SMA non soggetti ad autorizzazione

L'art. 20 del TUSMA stabilisce che le ritrasmissioni simultanee, su altri mezzi di comunicazione elettronica, di canali in chiaro diffusi su reti terrestri⁶⁹ sono consentite e

⁶⁶ Delibera 7/24/CONS, cit., punto D11., Osservazioni dell'Autorità, 29.

⁶⁷ Ricorre un "palinsesto televisivo" quando i programmi sono unificati da un medesimo marchio.

⁶⁸ Art. 3, c. 7, del Regolamento approvato con delibera 353/11/CONS, cit., , che prevede che: «Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto». Analoga previsione non è contenuta nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni. La mancanza del marchio potrebbe essere però causa di decadenza automatica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. e). Infatti, secondo tale norma il venire meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione. Infine, la delibera 224/23/CONS, "Modifica della delibera n. 666/08/CONS, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione", finalizzata all'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, nonché proroga del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 5, della delibera n. 105/23/CONS per la parte relativa all'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi", all'art. 4, prevede che il fornitore di SMA soggetto alla giurisdizione italiana debba fornire una dichiarazione relativa all'attività svolta ed in tale sede dovrà riportare la denominazione del marchio.

⁶⁹ Infatti, l'art. 20 del TUSMA così recita: «Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in

sono soggette solo all'obbligo di previa notifica al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Questa disposizione sembra rappresentare una deroga alla definizione di “palinsesto” fornita nello stesso TUSMA, la quale esclude esplicitamente le “trasmissioni differite dello stesso palinsesto” e le “trasmissioni meramente ripetitive” (art. 3, c. 1, lett. n)). Infatti, sulla base di tale nozione, le trasmissioni meramente ripetitive (che includono quelle in *simulcast*) e le trasmissioni differite delle trasmissioni primarie non dovrebbero essere neppure oggetto di notifica.

Pertanto, in base al combinato disposto delle norme di cui ai citati artt. 20 e 3, c. 1, lett. n) del TUSMA emerge che le ritrasmissioni in *simulcast* dello stesso palinsesto (essendo meramente ripetitive), diverse da quelle relative ai canali in chiaro terrestri, non sarebbero a stretto rigore SMA e, dunque, non dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione o a previa notifica.

Il Nuovo Regolamento Autorizzazioni prevede, invece, un obbligo di previa notifica anche per tutte le ritrasmissioni simultanee (e semi-simultanee) di SMA lineari diffusi via satellite⁷⁰.

Dunque, anche se non incluse nell'art. 20 del TUSMA, le ritrasmissioni in simultanea di trasmissioni via satellite sembrerebbero soggette a notifica.

Tuttavia, nella delibera 295/23/CONS, AGCOM osserva che: «Per quanto concerne l'obbligo di notifica all'Autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14, l'Autorità ritiene di poter sollevare i fornitori dall'adempimento in parola prevedendo un apposito spazio informativo nei moduli utilizzati per le comunicazioni al ROC. Di conseguenza, l'Autorità elimina la previsione concernente la notifica per la fornitura di tali servizi. Resta salva la notifica al Ministero così come espressamente prevista dall'art. 20 del Testo unico»⁷¹.

Inoltre, AGCOM, in data 24 gennaio 2024, ha comunicato, mediante un Avviso pubblicato sul sito AGCOM⁷², che: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 c. 1 del Regolamento [...], la notifica per la ritrasmissione integrale simultanea o semi-simultanea

chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità». Il Nuovo Regolamento Autorizzazioni estende l'obbligo di previa notifica a tutte le ritrasmissioni simultanee (e semi-simultanee) di servizi di media audiovisivi lineari diffusi su reti terrestri o via satellite (art. 14, c. 1). La ritrasmissione simultanea (e semi-simultanea) via satellite di servizi di media audiovisivi lineari diffusi su altri mezzi di comunicazione elettronica è consentita ma non è assoggettata a previa notifica (art. 14, c. 2). Allo stesso modo la ritrasmissione parziale di servizi di media audiovisivi su qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica è consentita e non è assoggettata a notifica (art. 15).

⁷⁰ Art. 14, c. 1, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni.

⁷¹ Art. 14, c. 1 e 2 («Trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea») così recitano: «1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media su rete digitale terrestre o satellitare e ai fornitori di servizi radiofonici titolari di concessione su rete terrestre in tecnica analogica, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi al Ministero, la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti. 2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica è consentita senza alcun onere, la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea su rete satellitare, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.».

⁷² V. Avviso disponibile sul sito AGCOM all'indirizzo agcom.it

di servizi di media audiovisivi [...] (c.d. simulcast) deve essere inoltrata al Ministero delle imprese e del made in Italy, così come espressamente previsto dall'articolo 20 del Testo unico (d.lgs. n. 208/2021). Nei confronti dell'Autorità, in luogo della notifica, è prevista la compilazione di un apposito spazio informativo nei moduli utilizzati per le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)».

Pertanto, AGCOM sembra rettificare la previsione di cui all'art. 14, c. 1, riconoscendo (visto il riferimento espresso all'art. 20 del TUSMA) che solo per le ritrasmissioni in *simulcast* (o *semi-simulcast*) di canali diffusi primariamente su reti terrestri è necessaria la notifica al Ministero, mentre per tutte le altre ritrasmissioni sarebbe sufficiente una comunicazione al ROC mediante la compilazione dei moduli di tale registro, i quali dovrebbero includere la relativa voce integrativa⁷³.

Successivamente a tale primo avviso, ne è stato pubblicato un secondo, il 15 maggio 2024, che apporta alcune integrazioni al primo. Tra tali integrazioni, la più sostanziale sembra essere quella relativa all'obbligo di rendere riconoscibile il Servizio di Media Audiovisivo ritrasmesso simultaneamente o semi-simultaneamente (da intendersi come diffusione differita di qualche minuto) tramite il marchio del palinsesto. Inoltre, l'avviso sembra voler chiarire che la ritrasmissione, per la quale è necessario trasmettere una notifica al Ministero delle imprese e del made in Italy, si estende anche alle ritrasmissioni su reti terrestri di un canale primario diffuso attraverso tale medesimo mezzo⁷⁴.

La ritrasmissione parziale su qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica di SMA lineari (indipendentemente dal mezzo di diffusione della trasmissione primaria) non è soggetta a previa notifica⁷⁵. Tuttavia, non è chiaro se per queste ritrasmissioni sarà previsto uno spazio informativo nel ROC.

Inoltre, dalla delibera 295/23/CONS emerge che gli SMA a richiesta composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare o che si presentino come un catalogo non accessibile autonomamente dal pubblico (cd. sub-cataloghi) non sono soggetti al regime della SCIA. Sempre dalla medesima delibera, si evince che nei moduli del ROC⁷⁶ sarà presente uno spazio informativo dedicato in cui fornire indicazioni riguardanti tali servizi⁷⁷.

Per gli SMA che ricadono sotto la giurisdizione di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, e pertanto non soggetti al regime autorizzativo nazionale, ma che siano rivolti al pubblico italiano, sembrerebbe essere previsto un obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)^{78,79}.

⁷³ Nella sua Comunicazione AGCOM precisa che anche per le ritrasmissioni dei canali di cui all'art. 20 del TUSMA sarà prevista la compilazione di un apposito spazio informativo nei moduli del ROC.

⁷⁴ V. Secondo Avviso disponibile sul sito AGCOM all'indirizzo agcom.it

⁷⁵ Art. 15 del Nuovo Regolamento Autorizzazioni.

⁷⁶ Per un inquadramento del ROC, si veda M. Bianchi, *Il registro unico degli operatori di comunicazione*, in G. Cassano - F. Di Ciommo - C. E. Cazzato (a cura di), *Trattato delle garanzie nelle comunicazioni*, cit., 1523 ss.

⁷⁷ AGCOM, delibera 295/23/CONS, cit., punto D5., Osservazioni dell'Autorità, 22.

⁷⁸ Art. 7, c. 3, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni.

⁷⁹ La ricezione o ritrasmissione in Italia di tali SMA è assoggettabile a misure da parte di AGCOM ai

A quest'ultimo proposito, AGCOM ha evidenziato che: «L'art. 7 e l'art. 12 dispongono [...] un adempimento necessario alla corretta tenuta dell'anagrafica di tutti i soggetti che operano nell'ambito del territorio con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina relativa ai limiti anti concentrativi, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere»⁸⁰.

Tuttavia, rimane poco chiaro come un onere di questo tipo (e cioè l'iscrizione al ROC) possa essere applicato concretamente a fornitori di SMA ricevibili in Italia, ma soggetti alla giurisdizione di un altro Stato membro o di uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera⁸¹. Inoltre, la finalità di tale onere non è chiara. Così, ad esempio, la trasparenza degli assetti proprietari, inclusi quelli a fini anti concentrativi, dovrebbe essere garantita dai fornitori di SMA soggetti alla giurisdizione italiana mediante l'invio ad AGCOM delle comunicazioni periodiche o annuali relative alla propria compagine societaria.

Può essere utile considerare che i fornitori non soggetti alla giurisdizione italiana assumono rilevanza per la valutazione del grado di pluralismo informativo nel nostro Paese, dato che l'art. 51 del TUSMA include i ricavi realizzati in Italia "anche da imprese con sede all'estero". Pertanto, tali dati sui ricavi potrebbero essere rilevanti per comprendere il valore complessivo del mercato italiano e determinare l'importanza di ciascun operatore su tale mercato. Tuttavia, la necessità dei suddetti dati non dovrebbe comportare un onere gravoso come l'iscrizione al ROC dalla quale consegue la trasmissione ad AGCOM di una serie di informazioni sulla struttura societaria, nonché la notifica, entro 30 giorni, di ogni modifica nel controllo e nella proprietà oppure di qualsiasi trasferimento pari o superiore al 10% (o al 2% in caso di società quotate) delle azioni, e di fornire comunicazioni annuali, mantenendo sempre aggiornate le informazioni fornite.

Inoltre, l'art. 2, c. 7, del TUSMA stabilisce che: «L'Autorità, con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L'Autorità comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti».

A tale norma è stata data attuazione con la delibera 224/23/CONS che, per quanto qui di interesse, ha modificato la delibera 666/08/CONS sul "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione" per istituire

sensi dell'art. 7 del TUSMA e cioè a misure volte sostanzialmente a sospendere le trasmissioni ove diffondano contenuti in contrasto con il nostro ordinamento.

⁸⁰ A questo riguardo, si noti che l'art. 5, c. 2, della Direttiva SMA, prevede invero oneri informativi per i fornitori di SMA soggetti alla giurisdizione del singolo Stato membro, ed in particolare che: «Gli Stati membri possono adottare misure legislative in cui si prevede che, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rendano accessibili informazioni sul loro assetto proprietario, compresi i proprietari effettivi».

⁸¹ Si osserva che la delibera 224/23/CONS, cit., concerne l'istituzione dell'elenco dei fornitori di SMA soggetti alla giurisdizione italiana e non anche di fornitori di SMA soggetti alla giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea o parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera. Non si può dunque escludere un ulteriore intervento regolamentare a quest'ultimo riguardo.

l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana⁸².

In base a tali disposizioni, sarebbero soggetti agli obblighi di comunicazione al ROC solo i fornitori soggetti alla giurisdizione italiana, e non anche quelli soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri dell'Unione europea o di Stati parti della Convenzione sulle trasmissioni transfrontaliere, anche se i loro servizi fossero ricevibili in Italia.

Non risulta poi chiaro se agli SMA non soggetti ad autorizzazione, ma comunque sotto la giurisdizione italiana, siano applicabili le norme del TUSMA (come, ad esempio, quelle in materia di obblighi di pubblicità o di obblighi di programmazione o investimento in opere europee) e se essi siano comunque rilevanti ai fini delle analisi relative al pluralismo informativo considerato quanto AGCOM afferma in merito al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 7 e 12 del Nuovo Regolamento Autorizzazioni. Dalla delibera 295/23/CONS, sembra che AGCOM non ritenga che i servizi esentati da obblighi autorizzativi siano soggetti agli obblighi di registrazione dei programmi. Infatti, nella citata delibera, AGCOM afferma che: «Per quanto concerne l'art. 16 dello schema di Regolamento sottoposto a consultazione nazionale⁸³, l'Autorità rappresenta che solo i fornitori titolari di un titolo abilitativo rilasciato dall'Autorità italiana sono tenuti ad ottemperare alle previsioni dell'articolo in parola, [...]».

Per analogia, si potrebbe dedurre che gli obblighi del TUSMA e dei relativi regolamenti attuativi del TUSMA non siano applicabili ai servizi non soggetti ad autorizzazione, e che essi siano al massimo rilevanti per le analisi sul pluralismo informativo (fermi, comunque, i rilievi già espressi in merito alla nozione restrittiva di “palinsesto”)?

La lettera del Nuovo Regolamento Autorizzazioni (art. 17 su “Normativa applicabile”) non sembrerebbe però seguire tale approccio.

Sarebbe utile un chiarimento per eliminare eventuali ambiguità che potrebbero ostacolare lo sviluppo dei servizi, soprattutto quelli più innovativi, e la loro circolazione nel mercato europeo⁸⁴.

Infine, il Nuovo Regolamento Autorizzazioni non tratta espressamente la disciplina dei servizi *pay per view* che, in seguito al TUSMA, non sono inclusi nella nozione di “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”. A questo proposito, è pur vero che la nozione di “palinsesto” sembra escludere completamente (quantomeno nel nostro Paese) la: «prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'u-

⁸² Disponibile sul sito AGCOM dal 3 ottobre 2023, cioè in data antecedente rispetto all'adozione della delibera 295/23/CONS. Si noti che la consultazione pubblica, avviata con delibera 105/23/CONS al fine di apportare modifiche al Regolamento relativo al ROC per l'attuazione dell'art. 2, c. 7, del TUSMA, non ha riscontrato contributi da parte dei fornitori di SMA.

⁸³ Che disciplina gli obblighi relativi alla conservazione delle registrazioni dei programmi (norma che mantiene la stessa numerazione nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni).

⁸⁴ Si noti che il corretto inquadramento della questione non è privo di conseguenze neppure ai fini del finanziamento di AGCOM. Peraltro, con specifico riguardo al contributo annuale all'AGCOM, quest'ultima sembra ritenere che esso sia «dovuto sia da soggetti che chiedono il rilascio di titoli abilitativi sia da soggetti che non sono tenuti a tali adempimenti; inoltre, il contributo per il finanziamento dell'Autorità è finalizzato ad assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità e tutti gli operatori del mercato di competenza sono tenuti a contribuire equamente, in maniera commisurata al proprio fatturato, alla copertura di tali oneri» (delibera 295/23/CONS, cit., punto D7., Osservazioni dell'Autorità, 23).

tente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi».

Pertanto, i servizi *pay per view* potrebbero rientrare in tale esclusione, ma sarebbe utile un chiarimento aggiuntivo in merito alla loro disciplina nel Nuovo Regolamento Autorizzazioni⁸⁵.

6. Il regime sanzionatorio

In linea con le previgenti regolamentazioni dettate da AGCOM, la diffusione di SMA senza la prescritta autorizzazione comporta la sanzione di cui all'art. 1, c. 31, della l. 249/1997, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 258.228 euro. Nella delibera 295/23/CONS, AGCOM chiarisce meglio il regime sanzionatorio, osservando che la l. 249/1997 «costituisce lo strumento a disposizione del regolatore per garantire l'efficacia della propria attività regolamentare e di vigilanza», poiché solo una norma primaria può disporre il presidio sanzionatorio per la violazione delle disposizioni normative e regolamentari, e che: «Conseguentemente, la procedura prevederà l'accertamento della violazione, la sua contestazione e l'eventuale ordine la cui inottemperanza costituisce illecito amministrativo e dà luogo all'applicazione della sanzione»⁸⁶. Pertanto, AGCOM conferma il modello sanzionatorio della “previa diffida”, ovvero l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa solo in caso di inottemperanza alla sua diffida.

7. Conclusioni

Il quadro normativo descritto mantiene, per gli SMA soggetti alla giurisdizione italiana, una certa complessità e frammentarietà almeno in parte dovuta ad un'impostazione del TUSMA che ancora riflette fasi di sviluppo delle trasmissioni terrestri risalenti nel tempo.

Inoltre, non è chiaro se gli SMA non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Nuovo Regolamento Autorizzazioni siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal TUSMA o comunque se siano considerati rilevanti ai fini di tale normativa e, in caso positivo, in che misura.

Per questi ultimi servizi, manca anche una sufficiente chiarezza sulle finalità della notifica e dell'iscrizione al ROC, introducendo elementi di incertezza nel quadro complessivo⁸⁷. In particolare, per gli SMA di altri Stati membri dell'Unione europea, potrebbe-

⁸⁵ Sui dubbi interpretativi in merito al regime amministrativo applicabile ai servizi *pay per view*, si veda O. Grandinetti, *Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208 – Il testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi*, cit., 477.

⁸⁶ Delibera 295/23/CONS, cit., punto D11., Osservazioni dell'Autorità, 25.

⁸⁷ Con specifico riferimento ai fornitori di SMA ricadenti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea, il TUSMA o altre norme primarie del nostro ordinamento non sembrano prevedere espressamente un obbligo di iscrizione al ROC, diversamente da quanto stabilito per le imprese

ro sorgere dubbi di legittimità rispetto al diritto dell'Unione europea specialmente alla luce di quanto emerso da un giudizio davanti alla Corte di giustizia, sebbene riguardi fornitori di servizi di intermediazione *online* o di motori di ricerca stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea e ricevibili⁸⁸ anche in Italia⁸⁹. Tuttavia, alcune questioni di

concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili” con ricavi in Italia (l. 16 luglio 2012, n. 103, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale” ed in particolare l'art. 3, c. 5-*ter*, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63), nonché per i fornitori di servizi di intermediazione *online* e per i fornitori di motori di ricerca che offrano servizi in Italia, anche se ivi non stabiliti (art. 1, c. 515, della l. 178/2020 (l. di Bilancio 2021)). Si noti che, quanto alla prima legge, la conseguente delibera 398/13/CONS, “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS”, è stata oggetto di impugnazione davanti al TAR Lazio, respinta con sentenza del 14 febbraio 2018 n. 1739 (confermata dal Cons. Stato, Sez. II, 5 agosto 2021, n. 5776). Quanto alla seconda legge, la conseguente delibera 200/21/CONS, “Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione” a seguito dell'entrata in vigore della l. 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, è stata anche essa oggetto di un ricorso al TAR Lazio (*infra* nota 88).

⁸⁸ Tar Lazio, sez. I, 10 ottobre 2023, ord. n. 12834, con la quale sono state sottoposte alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali relative all'obbligo di iscrizione al ROC dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei fornitori di motori di ricerca, e cioè a dire di soggetti che offrono “servizi della società dell'informazione” cui si applica la direttiva 2000/31/CE. In quest'ultima nozione rientrano quantomeno gli SMA a richiesta, ma in ogni caso le questioni sottoposte alla Corte di giustizia coinvolgono principi che potrebbero essere rilevanti per tutti i Servizi di Media Audiovisivi. L'11 gennaio 2024, l'Avvocato Generale della Corte di giustizia (Maciej Szpunar) aveva esposto le proprie Conclusioni, sostenendo che i provvedimenti adottati in sede nazionale sono contrari al diritto dell'Unione europea (si vedano le Conclusioni Avvocato Generale nelle cause da C-662/22 a C-667/22). La Corte di giustizia si è pronunciata il 30 maggio 2024 affermando, tra le altre cose, che: «Conformemente al principio del mutuo riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell'informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi aggiuntivi, rientranti nell'ambito regolamentato, che esso avesse adottato» (§ 60); «L'articolo 3 della direttiva 2000/31 osta, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste al paragrafo 4 di tale articolo, a che il prestatore di un servizio della società dell'informazione che intenda prestare tale servizio in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stabilito sia soggetto a prescrizioni rientranti nell'ambito regolamentato imposte da tale altro Stato membro» (§ 61); «Nel caso di specie, è pacifico che le misure nazionali controverse, nei limiti in cui prescrivono, a pena di sanzioni, l'adempimento degli obblighi di cui al punto 32 della presente sentenza a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, impongono agli stessi di soddisfare condizioni diverse da quelle richieste nel loro Stato membro di stabilimento» (§ 62); «Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, obblighi come quelli previsti dalle misure nazionali controverse costituiscono prescrizioni riguardanti l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, cosicché tali obblighi rientrano nell'«ambito regolamentato», ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31» (§ 67). «Di conseguenza, l'articolo 3 della direttiva 2000/31 osta a misure adottate da uno Stato membro in forza delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione, nonché a versare alla stessa un contributo economico, salvo che dette misure non soddisfino le condizioni previste al paragrafo 4 di tale articolo 3.» (§ 68).

⁸⁹ Alcuni profili di analisi potrebbero riguardare la compatibilità delle norme nazionali che impongono la registrazione al ROC per gli SMA non lineari di fornitori legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in un altro Stato appartenente all'Unione europea (combinato disposto art. 7, c. 2 e 3, del Nuovo Regolamento Autorizzazioni), con la direttiva (UE) 2015/1535 «che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione», nella misura in cui tale obbligo non sia stato preventivamente comunicato alla

fondo potrebbero essere considerate comuni e meritare un ulteriore approfondimento, al fine di garantire una maggiore chiarezza e coerenza nel quadro normativo relativo agli SMA.

Più in generale, dopo l'adozione del Regolamento europeo sulla libertà dei media e in attesa della sua applicazione (art. 29), il regime amministrativo relativo agli SMA potrebbe richiedere una revisione complessiva per ulteriori raffinamenti, considerando i principi di giustificazione oggettiva, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità espressi nello stesso Regolamento, nonché le modifiche ed integrazioni apportate alla Direttiva SMA.

Commissione UE ai sensi dell'art. 5, c. 1, di tale direttiva. Infatti, sono esclusi dal campo di applicazione di quest'ultima direttiva solo gli SMA lineari (art. 1, c. 2, lett. *b*)), oltre ai servizi di radiodiffusione sonora. Inoltre, seppure priva di valore vincolante, la "Guida alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione" annovera, tra gli esempi di misure che possono costituire una regola per i servizi della società dell'informazione, le «misure relative alle condizioni per esercitare un'attività *online*» quali, a titolo esemplificativo, i «requisiti di registrazione».